

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2816

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TONINO LODDO, GAMBINI, MORGANDO, POTENZA, VIANELLO**

Disposizioni per la promozione dell'attività  
dell'Istituto di studi politici « S. Pio V » di Roma

*Presentata il 4 giugno 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto di studi politici « S. Pio V » dal 1986 svolge una costante attività di ricerca, consulenza e studio nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle di carattere storico-politico.

Nato a Roma, si è in poco tempo radicato sul territorio nazionale per la sua attività di ricerca e di analisi dei temi legati allo sviluppo del pensiero politico, in un tempo nel quale, nel nostro Paese, la crisi dello Stato ha di fatto alimentato da parte di molti cittadini l'interesse per gli studi politici e, da parte del mondo accademico, un'attenzione particolare per gli stessi.

È in questo ambito che si pone l'attività dell'Istituto, che ha saputo cogliere la rilevanza di tali problematiche e approfondirne lo studio, sia ai fini della ricerca scientifica che dell'individuazione del percorso formativo necessario a quanti intendono inserirsi nel mondo delle professioni collegate a tale ambito di studi, grazie anche all'ausilio di un consistente gruppo di esperti.

L'obiettivo primario a cui tende oggi l'Istituto « S. Pio V » è sia quello di promuovere un nucleo di esperti in discipline socio-politiche che quello di contribuire a far crescere nel nostro Paese una più forte coscienza civica.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. L'Istituto di studi politici « S. Pio V », con sede in Roma, di seguito denominato « Istituto », è ente di ricerca non strumentale, dotato di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha lo scopo, ai sensi del vigente statuto dell'Istituto medesimo, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, di promuovere ed incentivare, in Italia e all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) promuove studi, seminari, congressi, iniziative culturali, di comunicazione e formazione su temi di interesse politico, storico e istituzionale;

b) esegue ricerche e svolge attività di assistenza tecnica e supporto operativo in ambito istituzionale per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali, cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca;

e) svolge, anche attraverso la costituzione di appositi istituti, attività di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

3. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 2 l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed econo-

niche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

ART. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione didattica e scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

ART. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, all'Istituto è concesso un contributo pari a 2.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, a titolo di sostegno per l'espletamento delle attività statutarie.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Istituto può avvalersi, oltre che delle rendite derivanti dal proprio patrimonio, anche dei contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



\*14PDL0030860\*